

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5295 del 12/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa individuale AZIENDA AGRICOLA SUSCA VITO con sede legale in Comune di Ferrara, Vicolo Mozzo Ocaballetta n. 13 ed attività in Comune di Formignana (Fe) in Via Argine Volano, n. 12, località Valpagliaro; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di AGRITURISMO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5501 del 12/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 16629/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa individuale **AZIENDA AGRICOLA SUSCA VITO** con sede legale in Comune di Ferrara, Vicolo Mozzo Ocaballetta n. 13 ed attività in Comune di Formignana (Fe) in Via Argine Volano, n. 12, località Valpagliaro; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **AGRITURISMO**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 09/05/2018, registrata al Prot. dell'ente al n. 6626, trasmessa con nota del SUEI in data 15/05/2018 con P.G. n. 6900 e assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/5743 del 15.05.2018, dall'impresa individuale **AZIENDA AGRICOLA SUSCA VITO** con sede legale in Comune di Ferrara, Vicolo Mozzo Ocaballetta n. 13 ed attività in Comune di Formignana (Fe) in Via Argine Volano, n. 12, località Valpagliaro, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **AGRITURISMO**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico delle acque reflue mediante subirrigazione;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;

- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la richiesta integrazioni espressa da Arpae-Servizio Territoriale con nota Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/5909 del 17.05.2018 riguardante il sistema fognante dell'insediamento agrituristico e la relativa documentazione integrativa pervenuta dalla ditta in data 24.05.2018, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/6436 del 30.05.2018, tramite nota in data 28/05/2018 del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;

VISTO il parere favorevole del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 08/06/2018 acquisito al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/6988 del 12.06.2018 in riferimento al procedimento in oggetto, in merito allo scarico delle acque reflue domestiche mediante subirrigazione, considerata la valutazione favorevole espressa da Arpae-Servizio Territoriale con nota Prot. Gen. PGFE/2018/6632 del 04/06/2018, Pratica Sinadoc n. 15482, registrata in data 04.06.2018, al prot. Gen. comunale n. 8021, relativamente a 10 A.E. con una rete disperdente pari a 100 ml e nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV, della D.G.R. 9 giugno 2003, n. 1053, per quanto attiene alla manutenzione;

VISTA la presa d'atto del Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/6988 del 12.06.2018 in merito all'impatto acustico della dichiarazione resa dal sig. Susca Vito, titolare dell'Azienda Agricola Susca, di attività che non supera i limiti di rumorosità stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio, trasmessa con nota Prot. Gen. n. 8346 in data 11-06-2018 del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con, assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/6988 del 12.06.2018;

CONSIDERATO che nel precitato parere favorevole espresso da Arpae-Servizio Territoriale con nota Prot. Gen. PGFE/2018/6632 del 04/06/2018 è stato specificato che il fabbricato denominato “agriturismo esistente” ed identificato con la lettera D in legenda non era oggetto della domanda di AUA, in quanto dotato di autorizzazione rilasciata dal Comune di Formignana n. 02/2008 del 11/02/2008 con prot. 2269 e pertanto è stato contestualmente richiesto al Comune di verificare se tale autorizzazione sia stata regolarmente rinnovata;

CONSIDERATO che pertanto l'Azienda Agricola Susca ha presentato in data al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi documentazione integrativa volontaria tesa ad includere opportunamente nell'AUA la richiesta di autorizzazione anche per lo scarico nel Condotto Barattine dei reflui derivanti dall'immobile già sede dell'attività di agriturismo come da nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi acquisita al Prot. Gen. PGFE/2018/8081 del 04/07/2018 con la quale, contestualmente, sono stati ridefiniti i termini del procedimento amministrativo stabilendo di far decorrere il procedimento

dal 02/07/2018 in quanto si è reso necessario acquisire ulteriori pareri tecnico ambientali a causa delle suddette integrazioni;

VISTA la richiesta di integrazioni espressa da Arpae-Servizio Territoriale con nota Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/8797 del 23.07.2018 con la quale è stato richiesto quanto di seguito specificato:

- per lo scarico in subirrigazione la comunicazione che l'area interessata non verrà utilizzata ad uso agricolo;
- per lo scarico in corpo idrico superficiale:
 - a) nuova planimetria con disposizione adeguata delle strutture di scarico e pozzetto di ispezione/campionamento;
 - b) indicazione della tipologia del filtro utilizzato e comunicazione che tutte le strutture sono dimensionate per il numero degli AE serviti;
 - c) documento del Consorzio di Bonifica che indichi il regime idrologico annuo del corpo idrico superficiale Condotto Barattine in cui si immette lo scarico.

VISTA l'integrazione documentale pervenuta dall'impresa richiedente in data 30.07.2018, prot. Gen. Comunale le n. 10866, acquisita tramite l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi al Prot. Gen. PGFE/2018/9519 del 10/08/2018 in risposta alla summenzionata richiesta di Arpae-Servizio Territoriale PGFE 8797/2018 del 23.07.2018;

VISTO il Nulla Osta , sotto il profilo idraulico, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prot. n. 11490 del 03.08.2018 allo scarico indiretto dei reflui provenienti dall'Agriturismo nello scolo Barattine, corredato di scheda idrologica del canale stesso;

VISTO il parere del Servizio Territoriale Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/8500 del 13.07.2018 relativo allo scarico in subirrigazione nel quale è stato specificato:

- nella istanza sono presenti due fabbricati denominati "A e C" le due strutture sono costituite da locali adibiti alla attività di agriturismo (che consta di 4 camere da letto) e locali non ben identificati che sarebbero a servizio della Azienda Agricola.
- Prendendo per valido quanto presentato con un computo di 10AE non si evidenziano elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico domestico per subirrigazione con una superficie disperdente pari a 10 ml per A.E. e nel rispetto delle disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053, relativamente alla manutenzione a condizione che:
 - vasca Imhoff finale sia dimensionata per trattare lo scarico di 10 AE;

- venga tolto il pozzetto di ispezione posto a monte del sifone di cacciata che potrebbe rallentare lo scorrimento dei reflui che devono essere immessi il più agevolmente possibile nella rete disperdente;

VISTO il parere del Servizio Territoriale Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/9788 del 20.08.2018 relativo allo scarico in corpo idrico superficiale nel quale è stato specificato :

- sono stati distribuiti i manufatti (vasche Imhoff e filtro batterico anaerobico) relativi allo scarico domestico "S2" che recapita in un fossato tombinato e quindi nel corpo idrico superficiale Condotto Barattine e la loro capacità risulta commisurata al numero degli AE e il corpo idrico presenta un adeguato rapporto di diluizione del refluo;
- è stato inserito un pozzetto di ispezione/campionamento a valle del filtro anaerobico;
- Non sono evidenziati elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico domestico di 8 AE nel corpo idrico superficiale condotto Barattine;

VISTO il parere in data 30/08/2018 del Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/10271 del 03.09.2018 favorevole per lo scarico dei reflui domestici derivanti dall'attività di agriturismo come di seguito specificato:

- Scarico in subirrigazione (S1) per 10 AE;
- Scarico in corpo idrico superficiale Condotto Barattine (S2) per 8 AE;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01/01/2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi all'impresa individuale **AZIENDA AGRICOLA SUSCA VITO** con sede legale in Comune di Ferrara, Vicolo Mozzo Ocaballetta n. 13 ed attività in Comune di Formignana (Fe) in Via Argine Volano, n. 12, località Valpagliaro, codice fiscale n. SSCVTI57B26D548Y e partita Iva n. 01246950388, per l'esercizio dell'attività di **AGRITURISMO**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06.	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con la lettera **"S1"** e **"S2"** nella planimetria unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**:
 - a) **"S1"** Scarico reflui civili in subirrigazione per 10 Abitanti Equivalenti;
 - b) **"S2"** Scarico reflui civili in corpo idrico superficiale Condotto Barattine per 8 Abitanti Equivalenti;
2. Le vasche imhoff e i degrassatori dovranno essere periodicamente mantenuti;
3. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;

4. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
5. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
6. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
7. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all' ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.